SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 16 agosto 2021 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 20 luglio 2021.

Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane. (21A04860) . . . . *Pag.* 1

Ministero della salute

DECRETO 9 luglio 2021.

Centri autorizzati a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed al rilascio del relativo certificato - 2021. (21A04930) . . . . *Pag.* 6

DECRETO 19 luglio 2021.

Modalità operative del flusso informativo per il monitoraggio e la valutazione dello screening HCV. (21A04929) . . . . *Pag.* 7

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 2 agosto 2021.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Liguria dal 2 al 3 ottobre 2020. (21A04830) . . . . *Pag.* 13

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 6 agosto 2021.

Revoca del commissario liquidatore della «Cooperativa edile intercomunale Cinque Monti società cooperativa», in Civitavecchia. (21A04969). . . . . . . *Pag.* 14

DECRETO 6 agosto 2021.

Revoca del commissario liquidatore della «Dromos società cooperativa - in liquidazione», in Fabriano. (21A04970) . . . . *Pag.* 15

DECRETO 6 agosto 2021.

Revoca del commissario liquidatore della «La Giulianese società cooperativa agricola in acronimo soc. coop. agr. La Giulianese», in Giuliano Teatino. (21A04971) . . . . *Pag.* 16

DECRETO 6 agosto 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Puli-reggio società cooperativa», in Reggio Emilia e nomina del commissario liquidatore. (21A04986) . . . . *Pag.* 17

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

DELIBERA 29 aprile 2021.

Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Piemonte. (Delibera n. 25/2021). (21A04858) . . . . *Pag.* 18

DELIBERA 29 aprile 2021.

Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Friuli-Venezia Giulia. (Delibera n. 19/2021). (21A04859) *Pag.* 27

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tinset» (21A04853). . . . . *Pag.* 36

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Durogesic» (21A04854) . . . . *Pag.* 36

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Blixie» (21A04855). . . . . *Pag.* 37

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nuvaring» (21A04856). . . . . . *Pag.* 37

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobral» (21A04857) . . . . *Pag.* 37

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari

Nomina del conservatore del registro delle imprese. (21A04927) . . . . *Pag.* 38

Ministero dell'interno

Comunicato relativo all'avviso di soppressione della Parrocchia di S. Giacomo Maggiore, con sede in Argenta, frazione Portorotta. (21A04928) . . . . . *Pag.* 38

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 luglio 2021.

Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il comma 15 dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI), è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI, e l'IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019;

Visto l'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, ai sensi del quale le aliquote e i regolamenti relativi all'IMU hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 1998, in base al quale i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) con deliberazione da pubblicare nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al decreto 31 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

Visto l'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, secondo il quale le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;

Visto il comma 15-*ter* dell'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, in base al quale, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 del medesimo art. 13, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Visto il comma 15-*quater* dell'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, al contributo di soggiorno di cui all'art. 14, comma 16, lettera *e)*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'art. 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il quale in merito all'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomo-

tori, prevede che gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il comma 15-*quinquies* dell'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che, ai fini della pubblicazione di cui all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2011, le delibere di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono trasmesse con le modalità di cui al comma 15 del medesimo art. 13;

Visto il comma 15-*bis* dell'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, secondo il quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15 del medesimo art. 13, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Viste le linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale;

Viste le linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale;

Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale;

Acquisita l'intesa della Conferenza Stato città ed autonomie locali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 25 marzo 2021;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

Specifiche tecniche per l'invio delle delibere

1. Al fine di consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, l'invio telematico tramite il Portale del federalismo fiscale (di seguito «Portale») delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve avvenire utilizzando il formato elettronico che rispetta le specifiche tecniche di cui all'Allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.

2. Gli eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche di cui all'Allegato A saranno pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it (di seguito «sito internet»). Con le medesime modalità sarà pubblicato, all'esito dell'attività di affiancamento agli enti locali effettuata con la collaborazione dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), il modello del documento che potrà essere trasmesso in alternativa alla delibera di cui al comma 1.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle delibere relative all'addizionale comunale all'IRPEF, per le quali, fermo restando l'obbligo di trasmissione del testo delle medesime, la pubblicazione sul sito internet continua ad avere ad oggetto i soli dati rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta.

Art. 2.

Procedura di inserimento delle delibere

1. Il controllo circa il rispetto delle specifiche tecniche di cui all'Allegato A viene eseguito dal sistema informatico, con modalità asincrona, in seguito all'inserimento da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane nel Portale dei propri atti deliberativi.

2. La notifica dell'avvenuto inserimento della delibera o del suo testo e della relativa presa in carico ai fini della pubblicazione sul sito internet è inviata all'ente locale a mezzo PEC utilizzando gli indirizzi di cui all'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale. Inoltre, una ricevuta di presa in carico riepilogativa dei dati caricati viene resa disponibile all'ente locale nel Portale.

3. Il controllo di cui al comma 1 viene completato, tenuto conto del livello dei servizi, entro le quarantotto ore successive alla data dell'inserimento della delibera o del suo testo e l'esito dello stesso viene comunicato all'ente locale a mezzo PEC utilizzando gli indirizzi di cui al comma 2. Inoltre, una ricevuta dell'esito del controllo viene resa disponibile all'ente locale nel Portale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2021

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Allegato A Specifiche tecniche

1. Contesto e obiettivi

Gli artt. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 disciplinano il diritto dei cittadini di prendere visione e di estrarre copia dei documenti, specificando che tale diritto di accesso, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza. L'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha imposto agli enti pubblici di pubblicare sui propri siti istituzionali gli atti e i provvedimenti amministrativi, nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, allo scopo di garantire il rispetto degli obblighi di pubblicità legale. Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, precisa che la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Con specifico riferimento alle modalità di formazione e pubblicazione dei documenti amministrativi, l'art. 20 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) prevede che: "Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.

Il successivo art. 40, rubricato "Formazione di documenti informatici", prescrive che: "Le pubbliche amministrazioni formano **gli originali dei propri documenti**, inclusi quelli inerenti ad **albi, elenchi e pubblici registri**, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le Linee guida".

Il combinato disposto delle norme richiamate stabilisce un insieme di obblighi precisi per le pubbliche amministrazioni:

- produrre i documenti esclusivamente in modalità informatica in conformità alle citate disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale e alle relative norme di attuazione;
- garantire, nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, il diritto dei cittadini di prendere visione e estrarre copia dei documenti;
- pubblicare on line i documenti amministrativi, nel rispetto delle precitate norme, come condizione necessaria perché essi producano gli effetti previsti.

Il presente allegato si basa, quindi, sulle principali disposizioni normative che regolano la complessa materia della formazione del documento amministrativo informatico e della sua pubblicità legale, ossia:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- Legge 18 giugno 2009, n. 69: "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", in particolare si vedano gli articoli 32 e 67, in materia di pubblicità legale on-line;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: "Codice dell'amministrazione digitale", in particolare si vedano gli articoli 40 "Formazione di documenti informatici" e art. 54 "Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni";
- Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici – AgID 2020;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Legge 9 gennaio 2004, n. 4: "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici";
- Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici – AgID 2018

Nel presente allegato si individuano i formati elettronici delle delibere degli enti locali nonché i controlli che il sistema informatico del Portale del federalismo fiscale esegue per consentire il prelievo automatizzato delle informazioni, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it.

2. Formati ammessi

Le delibere trasmesse dall'ente locale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF devono possedere le seguenti caratteristiche:

a) essere documenti informatici nativi in formato PDF/A-1a *accessibile*[1];

b) essere sottoscritte dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata.[2]. Il formato da utilizzare per la sottoscrizione è quello PAdES (PDF

[1] Tale formato impedisce al file di contenere (graficamente o come allegati) niente altro che testi, ipertesti, immagini *raster* o vettoriali. Per approfondimento si veda l'Allegato 2 al documento "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici", Formati di file e riversamento, pagina 23.

[2] si veda il paragrafo 2.4.1. "Formazione del documento amministrativo informatico delle "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici", pag. 17

Advanced Electronic Signatures) con estensione *.pdf*, che - a differenza del formato CAdES per cui è necessario utilizzare un'applicazione specifica – è leggibile con i comuni *reader* disponibili per questo formato[3];

c) essere accessibili nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4. e in conformità con le Linee guida sull'accessibilità;

d) essere leggibili mediante software di pubblico dominio, gratuiti e rispondenti a standard internazionali in modo da potere essere consultati attraverso qualsiasi sistema informatico.

In alternativa, l'Ente potrà inviare un documento informatico nativo recante il testo della delibera, avente le stesse caratteristiche di accessibilità e leggibilità sopra descritte, redatto secondo il modello predisposto all'esito dell'attività di affiancamento agli enti locali effettuata con la collaborazione dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI).

.

3. Controlli svolti

Il sistema informatico del Portale del federalismo fiscale procede ai seguenti controlli:

a) controllo antivirus dei file trasmessi;

b) controllo conformità del formato dei file trasmessi;

c) controllo presenza e validità della firma elettronica;

d) verifica accessibilità ai sensi della normativa vigente.

Nel caso in cui il documento trasmesso non superi i suddetti controlli, in automatico sarà inviata all'Ente responsabile della trasmissione una segnalazione, così come previsto dal decreto.

[3] Si veda il documento "Firme multiple e campo testo – AGID"

21A04860

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 luglio 2021.

Centri autorizzati a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed al rilascio del relativo certificato - 2021.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 106, concernente l'approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato da regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973;

Visto in particolare l'articolo 73 della suddetta legge che attribuisce all'amministrazione sanitaria territoriale il compito di abilitare i centri sanitari per la vaccinazione antiamarillica;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963, e successive modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1998, e successive integrazioni, concernente l'individuazione degli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione antiamarillica ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

Visto l'articolo 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale spetta ai dirigenti di uffici dirigenziali generali l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi;

Visto da ultimo il decreto dirigenziale 30 giugno 2020 con il quale sono stati autorizzati nuovi centri di vaccinazione nonché aggiornati i dati relativi ad alcuni centri già autorizzati;

Viste le istanze presentate dalla Regione Lazio, Regione Marche e Regione Lombardia per l'estensione dell'autorizzazione a praticare la sopra citata vaccinazione a nuovi centri;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere le suddette istanze, anche in considerazione dell'aumento del numero di richieste di tale vaccinazione, legato all'incremento dei viaggi internazionali verso zone endemiche per febbre gialla e verso Paesi che richiedono obbligatoriamente la vaccinazione per l'ingresso sul loro territorio;

Preso atto pertanto della necessità di integrare l'elenco degli uffici sanitari e della opportunità di fornire un elenco aggiornato dei centri già autorizzati e dei relativi indirizzi;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale è estesa ai seguenti uffici sanitari:

Regione Lazio:

Roma - Presidio sanitario Etimedica S.r.l. - viale degli Ammiragli, 67 - tel. 06/99330428;

Regione Marche:

Fano (PU) - Centro medico polispecialistico BIOS - via del Risorgimento 6/A - tel. 0721/801617;

Vallefoglia (PU) - Centro medico polispecialistico BIOS - via Giacometti, 36 - tel. 0721/472206;

Regione Lombardia:

Milano - Centro polispecialistico Pacini S.r.l. - via Giovanni Pacini 15 - tel. 02/2361230;

Tradate (VA) - Centro diagnostico San Nicola Poliambulatorio (Lifebrain Medical Lombardia S.r.l.) - via Gorizia, 42;

Dalmine (BG) CV Ospedale di Treviglio - viale Betelli 2 - Dalmine - tel. 0363/424469.

Art. 2.

Per effetto dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 e a seguito di variazioni di indirizzi e/o numeri telefonici di alcuni centri già autorizzati con decreti dirigenziali generali, l'elenco dei centri riportati in allegato al decreto dirigenziale del 30 giugno 2020 è sostituito dall'elenco di cui allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si precisa che tale atto non comporta oneri finanziari a carico dell'amministrazione.

Roma, 9 luglio 2021

Il direttore generale: REZZA

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 2126

AVVERTENZA:

Si comunica che è stato pubblicato sul sito del Ministero della salute il nuovo decreto recante Centri autorizzati a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed al rilascio del relativo certificato - 2021 del 9 luglio 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 20 luglio 2021 con il n. 2126. Il decreto in forma integrale e completo degli allegati è disponibile all'indirizzo https://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioContenutiMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=765&area=Malattie%20infettive&menu=viaggiatori

21A04930

DECRETO 19 luglio 2021.

Modalità operative del flusso informativo per il monitoraggio e la valutazione dello screening HCV.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *r)* e comma 3, della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di «Istituzione del servizio sanitario nazionale» ed in particolare l'art. 6, lettera *b)*;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 59 dell'11 febbraio 2014 concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», adottato ai sensi dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 2015 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale» del Ministero della salute;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

Visto in particolare l'art. 25-*sexies*, comma 1, del sopra citato decreto-legge il quale stabilisce che «In via sperimentale, per gli anni 2020 e 2021, è garantito uno *screening* gratuito, destinato ai nati negli anni dal 1969 al 1989, ai soggetti che sono seguiti dai servizi pubblici per le tossicodipendenze (SerT) nonché' ai soggetti detenuti in carcere, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell'epatite C (HCV).»;

Visto il successivo comma 2 il quale prevede che «Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dello *screening* di cui al comma 1»;

Visto il decreto dirigenziale 18 settembre 2020 con il quale, ai fini dell'adozione del predetto decreto interministeriale, è stato istituito un Gruppo di lavoro con il compito di definire i criteri e le modalità per l'attuazione dello *screening* in parola;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 maggio 2021 «Esecuzione dello *screening* nazionale per l'eliminazione del virus dell'HCV» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 162 in data 8 luglio 2021;

Tenuto conto che l'art. 4 del predetto decreto stabilisce che il Ministero della salute, con proprio provvedimento, sentiti l'Istituto superiore di sanità e le regioni, definisce quali siano i dati da raccogliere, il formato e le modalità di invio al fine di implementare un monitoraggio degli interventi previsti e attuati;

Preso atto che la Direzione generale della prevenzione sanitaria, sentito l'Istituto superiore di sanità e le regioni, ha proceduto all'elaborazione di un documento tecnico riportante le informazioni sopra descritte il quale è stato condiviso con il Gruppo di lavoro di cui al decreto dirigenziale 18 settembre 2020;

Vista la necessità di approvare formalmente il predetto documento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 9 maggio 2020 n. 1255, con il quale è stato conferito al dott. Giovanni Rezza l'incarico di direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute;

Decreta:

Art. 1.

Debito informativo

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è approvato il documento di cui all'Allegato 1 del presente decreto, di cui costituisce parte integrante, che definisce i dati da raccogliere per il monitoraggio e la valutazione delle attività di *screening* dell'infezione da HCV svolte da parte delle regioni e province autonome.

2. A completamento del debito informativo è altresì richiesta la redazione di un breve report semestrale che specifichi algoritmo e percorso diagnostico dello *screening* e che descriva, in particolare, il modello organizzativo adottato dalla regione/provincia autonoma per l'implementazione dello stesso.

3. Con medesimo provvedimento sono apportate eventuali modifiche all'Allegato 1, che si rendessero necessarie in corso d'opera.

Art. 2.

Flusso informativo

1. Al fine di garantire il flusso informativo, le Regioni/PP.AA. devono:

identificare una o più referenti per lo *screening* dell'infezione da HCV;

comunicare al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità (ai seguenti indirizzi e-mail: epatiteprev@sanita.it, glob@pec.iss.it), nome cognome, servizio di appartenenza, recapito telefonico e indirizzo e-mail del/i referente/i identificato/i, entro e non oltre il 30 settembre 2021;

compilare, obbligatoriamente in formato elettronico e come descritto ai successivi commi, la scheda in Allegato 1, e inviarla, accompagnata dal breve report informativo di cui al precedente art. 1 comma 2, ai seguenti indirizzi epatiteprev@sanita.it, glob@pec.iss.it

2. I dati relativi all'anno in corso (aggiornati al 31 dicembre) devono essere inviati entro e non oltre il 31 gennaio 2022.

3. I successivi dati devono essere trasmessi con cadenza semestrale, ovvero i dati relativi al primo semestre (aggiornati al 30 giugno) entro e non oltre il 31 luglio, i dati del secondo semestre (aggiornati al 31 dicembre) entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.

Dall'adozione del presente provvedimento non derivano nuovi oneri a carico del bilancio del Ministero della salute.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti previsti, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 19 luglio 2021

Il direttore generale: REZZA

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 2214

ALLEGATO *1*

SCREENING DELL'INFEZIONE DA HCV
Scheda di monitoraggio e valutazione

Regione: |_______________________________| **Dati aggiornati al:** |_|30 giugno |_|31 dicembre **Anno:** |_______|
Data di compilazione: |____|____|_______|
Nome e cognome del compilatore: |____|

PARTE I – POPOLAZIONE TARGET: soggetti iscritti all'anagrafe sanitaria nati dal 1969 al 1989, inclusi gli STP[1]

N. di soggetti appartenenti alla popolazione target: |__________|
Età media: |____|

N. di soggetti esclusi dall'invito: |__________|
(es. soggetti con stato immunitario nei confronti dell'HCV già noto)

N. di soggetti invitati: |__________| **Età media**: |____| **Range**: min |____| max |____|

Modalità di invito al test di screening:

|_| Servizio di prevenzione territoriale
- |_| Chiamata/messaggio telefonico
- |_| Lettera a casa

|_| Strutture Sanitarie
- |_| in occasione di un accesso al Pronto Soccorso
- |_| in occasione di un accesso in Ospedale
- |_| in occasione di una visita ambulatoriale

|_| Medico di Medicina Generale
- |_| Chiamata/messaggio telefonico
- |_| Lettera a casa
- |_| in occasione di un accesso

|_| Altra modalità (*specif.*)
|____________________________________|

Se previsto invio di lettere/messaggi, indicare il **N. di inviti inesitati:** |__________|
(inviti non arrivati a destinazione per indirizzo o numero telefonico incompleto/errato)

N. di soggetti che hanno rifiutato lo screening: |__________|
(N. di soggetti che hanno espresso esplicito rifiuto verbale o scritto all'effettuazione del test di screening)

Adesione allo screening ed esito del test:

Test di screening o di primo livello	N. di soggetti che hanno effettuato il test	N. di soggetti risultati positiv al test
– Ab anti HCV su prelievo venoso	|_______|	|_______|
– Ab anti HCV su sangue capillare	|_______|	|_______|
– Altro test (*specif.*): |_________________________|	|_______|	|_______|
TOTALE:	|_______| **Età media:** |____| **Range: min** |___| **max** |___|	|_______| **Età media:** |____| **Range: min** |___| **max** |__

Test di conferma	N. di soggetti che hanno effettuato il test	N. di soggetti risultati positiv al test
– HCV RNA su prelievo venoso	|_______|	|_______|
– HCV RNA Reflex Test	|_______|	|_______|
– HCV Ag Reflex Test	|_______|	|_______|
– Altro test (specif.): |_________________________|	|_______|	|_______|
TOTALE:	|_______| **Età media:** |____| **Range: min** |___| **max** |___|	|_______| **Età media:** |____| **Range: min** |___| **max** |__

N. di soggetti con infezione attiva da HCV inviati a centri di cura specialistici: |_________|
N. di soggetti con infezione attiva da HCV che hanno effettuato visita specialistica: |_________|
N. di soggetti con indicazione al trattamento che hanno iniziato un trattamento terapeutico: |_________|

Sono state effettuate campagne informative sullo screening rivolte alla popolazione target? Sì |_| No |_|
Sono state effettuate attività formative sullo screening rivolte al personale sanitario coinvolto? Sì |_| No |_|

[1] Stranieri Temporaneamente Presenti

PARTE II – POPOLAZIONE TARGET: soggetti seguiti dai Servizi pubblici per le Dipendenze (SerD), indipendentemente dalla coorte di nascita e dalla nazionalità

N. di soggetti appartenenti alla popolazione target: |__________| (**di cui PWID**[2]: |______|)
Età media: |____| **Range**: min |____| max |____|

N. di soggetti esclusi dall'invito: |__________|
(es. soggetti con infezione attiva da HCV già nota)

N. di soggetti invitati: |__________| (**di cui PWID:** |______|)
Età media: |____| **Range**: min |____| max |____|

Modalità di invito al test di screening:

|_| In occasione di un accesso al SerD
- |_| POCT - Point of care testing
- |_| Non POCT - Point of care testing

|_| Strutture Sanitarie
- |_| in occasione di un accesso in Ospedale
- |_| in occasione di un accesso al Pronto Soccorso
- |_| in occasione di una visita ambulatoriale

|_| Altra modalità (*specif.*)
|____________________________________|

N. di soggetti che hanno rifiutato lo screening: |__________|
(N. di soggetti che hanno espresso esplicito rifiuto verbale o scritto all'effettuazione del test di screening)

Adesione allo screening ed esito del test:

Test di screening o di primo livello	N. di soggetti che hanno effettuato il test	N. di soggetti risultati positiv al test
– Ab anti HCV su prelievo venoso	|_______|	|_______|
– Ab anti HCV su sangue capillare	|_______|	|_______|
– Ab anti HCV su saliva	|_______|	|_______|
– HCV RNA su sangue capillare	|_______|	|_______|
– Altro test (*specif.*): |__________________________|	|_______|	|_______|
TOTALE:	|_______| **Età media:** |____| **Range: min** |___| **max** |___|	|_______| **Età media:** |____| **Range: min** |___| **max** |__

Test di conferma	N. di soggetti che hanno effettuato il test	N. di soggetti risultati positiv al test
– HCV RNA su prelievo venoso	|_______|	|_______|
– HCV RNA Reflex Test	|_______|	|_______|
– HCV Ag Reflex Test	|_______|	|_______|
– Altro test (*specif.*): |__________________________|	|_______|	|_______|
TOTALE:	|_______| **Età media:** |____| **Range: min** |___| **max** |___|	|_______| **Età media:** |____| **Range: min** |___| **max** |__

N. di soggetti con reinfezione: |____________|

N. di soggetti con infezione attiva da HCV inviati a centri di cura specialistici: |_________|
N. di soggetti con infezione attiva da HCV che hanno effettuato visita specialistica: |_________|

N. di soggetti con indicazione al trattamento che hanno iniziato un trattamento terapeutico:
- presso il SerD: |_________|
- presso centro specialistico esterno al SerD: |_________|

N. di soggetti con indicazione al trattamento che hanno completato un trattamento terapeutico: |_________|

Sono state effettuate campagne informative sullo screening rivolte alla popolazione target? Sì |_| No |_|
Sono state effettuate attività formative sullo screening rivolte al personale sanitario coinvolto? Sì |_| No |_|

[2] Consumatori di droghe per via iniettiva

PARTE III – POPOLAZIONE TARGET: soggetti detenuti in carcere, indipendentemente dalla coorte di nascita e dalla nazionalità.

N. di soggetti appartenenti alla popolazione target: |__________|
Età media: |____| **Range**: min |____| max |____|

N. di soggetti esclusi dall'invito: |__________|
(es. soggetti con infezione attiva da HCV già nota)

N. di soggetti invitati: |__________| **Età media**: |____| **Range**: min |____| max |____|

N. di soggetti che hanno rifiutato lo screening: |__________|
(N. di soggetti che hanno espresso esplicito rifiuto verbale o scritto all'effettuazione del test di screening)

Adesione allo screening ed esito del test:

Test di screening o di primo livello	N. di soggetti che hanno effettuato il test	N. di soggetti risultati positi al test
– Ab anti HCV su prelievo venoso	|_______|	|_______|
– Ab anti HCV su sangue capillare	|_______|	|_______|
– Ab anti HCV su saliva	|_______|	|_______|
– HCV RNA su sangue capillare	|_______|	|_______|
– Altro test (*specif.*): |__________________________|	|_______|	|_______|
TOTALE:	|_______| **Età media:** |____| **Range: min** |___| **max** |___|	|_______| **Età media:** |____| **Range: min** |___| **max** |__

Test di conferma	N. di soggetti che hanno effettuato il test	N. di soggetti risultati positi al test
– HCV RNA su prelievo venoso	|_______|	|_______|
– HCV RNA Reflex Test	|_______|	|_______|
– HCV Ag Reflex Test	|_______|	|_______|
– Altro test (*specif.*): |__________________________|	|_______|	|_______|
TOTALE:	|_______| **Età media:** |____| **Range: min** |___| **max** |___|	|_______| **Età media:** |____| **Range: min** |___| **max** |__

N. di soggetti con infezione attiva da HCV inviati a centri di cura specialistici: |_________|
N. di soggetti con infezione attiva da HCV che hanno effettuato visita specialistica: |_________|

N. di soggetti con indicazione al trattamento che hanno iniziato un trattamento terapeutico:
- presso il carcere |_________|
- presso centro specialistico esterno al carcere |_________|

Sono state effettuate campagne informative sullo screening rivolte alla popolazione target? Sì |_| No |_|
Sono state effettuate attività formative sullo screening rivolte al personale sanitario coinvolto? Sì |_| No |_|

NOTE PER LA COMPILAZIONE:

Nell'Allegato 1 vanno riportati i dati aggiornati al 30 giugno (I semestre)/31 dicembre (II semestre) dell'anno considerato, conteggiando, nelle varie voci richieste, i dati cumulativi calcolati dalla data di inizio dello screening per infezione da HCV attivato in applicazione del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020 n. 8 e del D.M. del 14 maggio 2021 concernente "*Esecuzione dello screening nazionale per l'eliminazione del virus dell'HCV*". *Es. N. di soggetti invitati, aggiornati al I semestre 2022, comprende tutti i soggetti invitati dall'inizio dello screening fino al 30 giugno 2022 (su questo totale va calcolata l'età media e il range min/max).*

Fa eccezione il dato del N. di soggetti appartenenti alla popolazione target, come di seguito specificato.

N. di soggetti appartenenti alla popolazione target: numero complessivo di soggetti appartenenti alla specifica popolazione target nell'anno considerato, e che dovrà essere pertanto coinvolto nello screening entro il termine della fase di sperimentazione. Tale numero rimarrà invariato nel monitoraggio dell'anno.

Soggetti con infezione attiva da HCV:

- soggetti Ab anti HCV positivi **E** HCV-RNA e/o HCV Ag positivi, identificati nell'ambito dello screening.
- nel caso in cui venga utilizzato il test HCV-RNA come test di screening o di primo livello (es. in popolazione afferente ai SerD o in detenuti), soggetti HCV-RNA positivi, identificati nell'ambito dello screening.

N. di soggetti inviati a centri di cura specialistici: numero di soggetti ai quali, a seguito di una diagnosi di infezione attiva da HCV avvenuta nell'ambito dello screening, viene prescritta o prenotata una visita presso un centro specialistico (Malattie Infettive, Gastro-enterologia, Medicina Interna), al fine di completare l'inquadramento diagnostico e iniziare il trattamento terapeutico.

N. di soggetti con indicazione al trattamento che hanno iniziato un trattamento terapeutico: numero di soggetti con infezione attiva da HCV e indicazione ad effettuare un trattamento, individuati nell'ambito dello screening, che si sottopongono a trattamento terapeutico specifico.

N. di soggetti con reinfezione: numero di soggetti con un test HCV-RNA positivo dopo una *clearance* spontanea o una risposta virologica sostenuta (SVR).

Reflex test: test di laboratorio che viene ottenuto automaticamente quando i risultati di un test di screening indicano la necessità di un ulteriore esame di conferma. Es. il riscontro di positività ad Ab anti HCV genera la determinazione automatica dell'HCV RNA o dell'HCV Ag sullo stesso prelievo, in un singolo passaggio.

Point of care testing: modalità che prevede l'effettuazione di un test nel luogo di assistenza e cura del paziente con l'obiettivo di compiere on site (cioè direttamente dove il paziente è preso in carico) il processo di screening, diagnosi e trattamento.

MODALITA' DI INVIO:

L'Allegato 1 debitamente compilato va inviato con periodicità semestrale, ai seguenti indirizzi e-mail: <epatiteprev@sanita.it>, <glob@pec.iss.it>.

I dati relativi al primo semestre (cioè aggiornati al 30 giugno) dell'anno devono essere inviati **entro e non oltre il 31 luglio** dello stesso, e quelli relativi al II semestre (cioè aggiornati al 31 dicembre) dell'anno, **entro e non oltre il 31 gennaio** dell'anno successivo.

L'Allegato 1 deve essere accompagnato da un breve report informativo sullo screening che specifichi algoritmo e percorso diagnostico dello screening e che descriva, in particolare, il modello organizzativo adottato dalla Regione/P.A. per l'implementazione dello stesso.

21A04929

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 agosto 2021.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Liguria dal 2 al 3 ottobre 2020.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti;

Esaminato in particolare l'art. 1, comma 3 del suddetto regolamento 2020/2008, che modifica l'art. 52, secondo comma del regolamento n. 702/2014, nella parte in cui sposta il termine di durata delle disposizioni in esso contenute al 31 dicembre 2022;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 marzo 2020, n. 55, come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 giugno 2020, al n. 152;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne prev. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA .49425(2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Liguria di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 996 del 27 novembre 2020:

piogge alluvionali dal 2 ottobre 2020 al 3 ottobre 2020 nella Province di Imperia, Genova, La Spezia, Savona.

Esaminata la ulteriore documentazione trasmessa dalla Regione Liguria il 5 febbraio 2021, il 23 giugno 2021 ed il 13 luglio 2021;

Dato atto alla Regione Liguria di aver effettuato i necessari accertamenti e di aver fornito chiarimenti sulla delimitazione della Provincia di Imperia, dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Liguria di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali ed alle infrastrutture connesse alle attività agricole;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle strutture aziendali ed alle infrastrutture connesse alle attività agricole nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni:

Genova:

piogge persistenti dal 2 ottobre 2020 al 3 ottobre 2020;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Campo Ligure, Casarza Ligure, Ne, Pieve Ligure, Sestri Levante, Sori, Zoagli;

piogge persistenti dal 2 ottobre 2020 al 3 ottobre 2020;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio del Comune di Casarza Ligure.

Imperia:

piogge alluvionali dal 2 ottobre 2020 al 3 ottobre 2020;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 e comma 6 nel territorio dei Comuni di Badalucco, Borghetto d'Arroscia, Montalto Carpasio, Castel Vittorio, Ceriana, Cosio d'Arroscia, Mendatica, Molini di Triora, Pieve di Teco, Pontedassio, Ranzo, Taggia, Triora, Ventimiglia, Vessalico.

La Spezia:

piogge persistenti dal 2 ottobre 2020 al 3 ottobre 2020;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Maissana, Sesta Godano, Varese Ligure.

Savona:

piogge persistenti dal 2 ottobre 2020 al 3 ottobre 2020;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Albenga, Bardineto, Castelbianco, Finale Ligure, Giustenice, Ortovero, Villanova d'Albenga.

piogge persistenti dal 2 ottobre 2020 al 3 ottobre 2020;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Ortovero, Villanova d'Albenga.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2021

Il Ministro: PATUANELLI

21A04830

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 agosto 2021.

Revoca del commissario liquidatore della «Cooperativa edile intercomunale Cinque Monti società cooperativa», in Civitavecchia.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto ministeriale n. 368/2006 del 4 agosto 2006, con il quale la società cooperativa «Cooperativa edile intercomunale Cinque Monti società cooperativa», con sede in Civitavecchia (RM) (codice fiscale n. 00488530585), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e ne sono stati nominati commissari liquidatori il dott. Marco Fantone, il dott. Pier Paolo Sganga e l'avv. Carlo Nicolò;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2021, n. 239/2021, con il quale il dott. Marco Fantone è stato sospeso dall'incarico conferito con decreto ministeriale n. 368/2006 del 4 agosto 2006 per la durata di sei mesi dalla data del medesimo decreto;

Considerato che dall'esame della prima relazione informativa del 27 luglio 2021 del commissario nominato in sostituzione del dott. Marco Fantone in una procedura di scioglimento per atto dell'autorità, sono emersi fatti rilevanti, che evidenziano gravi comportamenti e azioni di mala gestio da parte del dott. Marco Fantone nel proprio ruolo di commissario liquidatore;

Ritenuto il venir meno del rapporto fiduciario con il predetto professionista;

Ritenuto necessario dover disporre la revoca del provvedimento di sospensione suddetto;

Ritenuto, altresì, necessario procedere in via d'urgenza alla revoca del dott. Marco Fantone dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata, anche al fine di scongiurare il reiterarsi di tali situazioni in altre procedure affidate al predetto commissario;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241/1990, di non procedere a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato, valutate le particolari esigenze di celerità del procedimento derivanti dalla sopra rappresentata necessità, nonché in considerazione del fatto che nel termine a suo tempo concesso il commissario non ha presentato le proprie controdeduzioni all'avvio del procedimento di sospensione;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 12, comma 75 del decreto-legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di non procedere alla sostituzione del dott. Marco Fantone, essendo attualmente rimasta in carica l'avv. Cristiana Fargnoli, nominata con decreto ministeriale del 10 febbraio 2011 in sostituzione dell'avv. Carlo Nicolò, deceduto;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale del 21 luglio 2021, n. 239/2021, con il quale il dott. Marco Fantone è stato sospeso dall'incarico conferito con precedente decreto ministeriale per la durata di sei mesi dalla data del medesimo decreto, è revocato ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990.

Art. 2.

Il decreto ministeriale del 4 agosto 2006, n. 368/2006 è revocato nella parte relativa alla nomina del dott. Marco Fantone quale commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edile intercomunale Cinque Monti società cooperativa», con sede in Civitavecchia (RM), nell'ambito di un organo collegiale liquidatorio; pertanto, il dott. Marco Fantone è revocato dall'incarico conferitogli.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 agosto 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A04969

DECRETO 6 agosto 2021.

Revoca del commissario liquidatore della «Dromos società cooperativa - in liquidazione», in Fabriano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto ministeriale n. 950/GAB del 25 febbraio 2008, con il quale la società cooperativa «Dromos società cooperativa - in liquidazione», con sede in Fabriano (AN) (codice fiscale n. 00187070420) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e ne sono stati nominati commissari liquidatori il dott. Massimo Boria, il dott. Marco Fantone e l'avv. Antonio Di Iulio;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2021, n. 238/2021, con il quale il dott. Marco Fantone è stato sospeso dall'incarico conferito con decreto ministeriale n. 950/GAB del 25 febbraio 2008 per la durata di sei mesi dalla data del medesimo decreto;

Considerato che dall'esame della prima relazione informativa del 27 luglio 2021 del commissario nominato in sostituzione del dott. Marco Fantone in una procedura di scioglimento per atto dell'autorità, sono emersi fatti rilevanti, che evidenziano gravi comportamenti e azioni di mala gestio da parte del dott. Marco Fantone nel proprio ruolo di commissario liquidatore;

Ritenuto il venir meno del rapporto fiduciario con il predetto professionista;

Ritenuto necessario dover disporre la revoca del provvedimento di sospensione suddetto;

Ritenuto, altresì, necessario procedere in via d'urgenza alla revoca del dott. Marco Fantone dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata, anche al fine di scongiurare il reiterarsi di tali situazioni in altre procedure affidate al predetto commissario;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241/1990, di non procedere a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato, valutate le particolari esigenze di celerità del procedimento derivanti dalla sopra rappresentata ne-

cessità, nonché in considerazione del fatto che nel termine a suo tempo concesso il commissario non ha presentato le proprie controdeduzioni all'avvio del procedimento di sospensione;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 12, comma 75 del decreto-legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di non procedere alla sostituzione del dott. Marco Fantone, essendo attualmente in carica il dott. Massimo Boria e l'avv. Antonio Di Iulio;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale del 21 luglio 2021 n. 238/2021, con il quale il dott. Marco Fantone è stato sospeso dall'incarico conferito con precedente decreto ministeriale per la durata di sei mesi dalla data del medesimo decreto, è revocato ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990.

Art. 2.

Il decreto ministeriale del 25 febbraio 2008, n. 950/GAB è revocato nella parte relativa alla nomina del dott. Marco Fantone quale commissario liquidatore della società cooperativa «Dromos società cooperativa - in liquidazione», con sede in Fabriano (AN), nell'ambito di un organo collegiale liquidatorio; pertanto, il dott. Marco Fantone è revocato dall'incarico conferitogli.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 agosto 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A04970

DECRETO 6 agosto 2021.

Revoca del commissario liquidatore della «La Giulianese società cooperativa agricola in acronimo soc. coop. agr. La Giulianese», in Giuliano Teatino.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai, sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto ministeriale n. 249/2009 del 16 ottobre 2009, con il quale la società cooperativa «La Giulianese società cooperativa agricola in acronimo soc. coop. agr. La Giulianese», con sede in Giuliano Teatino (CH) - (codice fiscale n. 01496720697), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e ne sono stati nominati commissari liquidatori il dott. Fausto Di Russo, il dott. Marco Fantone e l'avv. Carlo Nicolò;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2021, n. 242/2021, con il quale il dott. Marco Fantone è stato sospeso dall'incarico conferito con decreto ministeriale n. 249/2009 del 16 ottobre 2009 per la durata di sei mesi dalla data del medesimo decreto;

Considerato che dall'esame della prima relazione informativa del 27 luglio 2021 del commissario nominato in sostituzione del dott. Marco Fantone in una procedura di scioglimento per atto dell'autorità, sono emersi fatti rilevanti, che evidenziano gravi comportamenti e azioni di mala gestio da parte del dott. Marco Fantone nel proprio ruolo di commissario liquidatore;

Ritenuto il venir meno del rapporto fiduciario con il predetto professionista;

Ritenuto necessario dover disporre la revoca del provvedimento di sospensione suddetto;

Ritenuto, altresì, necessario procedere in via d'urgenza alla revoca del dott. Marco Fantone dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata, anche alfine di scongiurare il reiterarsi di tali situazioni in altre procedure affidate al predetto commissario;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241/1990, di non procedere a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato, valutate le particolari esigenze di celerità del procedimento derivanti dalla sopra rappresentata necessità, nonché in considerazione del fatto che nel termine a suo tempo concesso il commissario non ha presentato le proprie controdeduzioni all'avvio del procedimento di sospensione;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 12, comma 75 del decreto-legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di non procedere alla sostituzione del dott. Marco Fantone, essendo attualmente in carica il dott. Fausto Di Russo e l'avv. Giuseppe Leone, nominato con decreto ministeriale n. 71/2011 del 10 febbraio 2011 in sostituzione dell'avv. Carlo Nicolò, deceduto;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale del 21 luglio 2021 n. 242/2021, con il quale il dott. Marco Fantone è stato sospeso dall'incarico conferito con precedente decreto ministeriale per la durata di sei mesi dalla data del medesimo decreto, è revocato ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990.

Art. 2.

Il decreto ministeriale del 16 ottobre 2009, n. 249/2009 è revocato nella parte relativa alla nomina del dott. Marco Fantone quale commissario liquidatore della società cooperativa «La Giulianese società cooperativa agricola in acronimo soc. coop. agr. La Giulianese», con sede in Giuliano Teatino (CH), nell'ambito di un organo collegiale liquidatorio; pertanto, il dott. Marco Fantone è revocato dall'incarico conferitogli.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 agosto 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A04971

DECRETO 6 agosto 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pulireggio società cooperativa», in Reggio Emilia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società cooperativa «Pulireggio società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 giugno 2020, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante di euro 650.610,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 1.793.130,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 1.194.558,00;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali, dalla presenza di debiti tributari e previdenziali e di due vertenze giudiziarie: una da parte di un lavoratore per infortunio sul lavoro, l'altra da parte di un *ex*-lavoratore per mancata corresponsione di quattordicesima mensilità, nonché di un ricorso presentato al Tribunale di Reggio Emilia, al fine di ottenere il riconoscimento di mansioni superiori svolte ed il pagamento di quanto spettante; infine, dalla segnalazione di un'istanza di fallimento presso il Tribunale di Reggio Emilia, con udienza fissata per il giorno 28 settembre 2021;

Considerato che in data 2 aprile 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la nota del 7 luglio 2021 con cui l'associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Considerato che in data 5 agosto 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale dell'Ufficio di Gabinetto del 5 agosto 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Francesco Notari;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pulireggio società cooperativa», con sede in Reggio Emilia (RE) - (C.F. 01373750353) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Notati, nato a Rieti (RI) il 28 settembre 1976 (codice fiscale NTRFNC76P28H282Q), domiciliato in Reggio Emilia (RE), via del Battaglione Toscano, n. 1.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 agosto 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A04986

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 29 aprile 2021.

Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Piemonte. (Delibera n. 25/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-*bis*, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (di seguito CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (di seguito CIPESS);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito anche *FSC)* e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord e l'art. 1, comma 245, concernente il sistema di monitoraggio unitario assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la circolare del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 6 maggio 2017, n. 1, recante «Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», come modificato dall'art. 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e dall'art. 41, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il comma 1 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato "Piano sviluppo e coesione", con modalità unitarie di gestione e monitoraggio»;

Visto il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, per simmetria con i Programmi operativi europei, ciascun Piano sviluppo e coesione (di seguito anche PSC o Piano) è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato;

Visto il comma 6 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, fatto salvo quanto successivamente previsto dal comma 7, restano invariate le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE, nonché i soggetti attuatori, ove già individuati;

Visto il comma 7 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:

a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera *a)*, siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le Amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021»;

Visto il comma 9 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale per gli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, il CIPE stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale e della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'art. 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Considerate le risultanze delle istruttorie di ricognizione e valutazione dell'attuazione delle risorse FSC assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, svolte ai sensi del citato art. 44, commi 1 e 7, del decreto-legge n. 34 del 2019;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, gli articoli 241 e 242, che, al fine di contrastare gli effetti emergenziali della pandemia, consentono di ricorrere a nuove assegnazioni FSC oppure alla riprogrammazione delle risorse FSC rivenienti dalla ricognizione di cui al precedente alinea;

Vista la delibera CIPE 28 luglio 2020, n. 41, che ha preso atto della riprogrammazione della Regione Piemonte dell'importo di complessivi 122,84 milioni di euro, ai sensi del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, e ha disposto la nuova assegnazione alla medesima regione di risorse FSC 2014-2020, per un importo complessivo di 222,33 milioni di euro, pari alla differenza fra l'ammontare di 345,17 milioni di euro delle riprogrammazioni operate dalla Regione Piemonte sui Programmi operativi regionali finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE) 2014-

2020, ai sensi dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e l'ammontare delle suddette risorse riprogrammabili;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 25 marzo 2021 (atto rep. n. 25/CSR), sul riparto tra le regioni a statuto ordinario della già disposta riduzione della disponibilità del Fondo sviluppo e coesione sulla programmazione 2014-2020, di cui all'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 29 maggio 2014 (Atto rep. n. 65/CSR);

Considerato che nell'odierna seduta il Comitato ha approvato la delibera, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» che, ai sensi del citato art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;

Considerato che, in coerenza con la citata delibera ordinamentale approvata dal CIPESS in data odierna, lo schema di PSC è costituito in via generale dalle seguenti tavole, fermo restando la specificità di ciascun Piano:

Tavola 1 - Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC, ai sensi del citato art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni;

Tavola 2 - Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria, ai sensi del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e successive modificazioni;

Tavola 3 - PSC sezione ordinaria: interventi confermati per articolazione tematica;

Tavola 4 - PSC sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Maria Rosaria Carfagna, è stato conferito l'incarico per il Sud e la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il Sud e la coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, prot. n. 424-P del 14 aprile 2021, e l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, così come integrata dalla email inviata dal suddetto Dipartimento il 28 aprile 2021 e registrata con prot. DIPE n. 2080-A del 29 aprile 2021, concernente la proposta di approvazione, in prima istanza, del PSC a titolarità della Regione Piemonte, articolato nelle Tavole 1, 2, 3 e 4, allegate alla nota informativa del Dipartimento per le politiche di coesione, in conformità allo schema generale sopra descritto, così come disposto dalla citata delibera ordinamentale, approvata in data odierna da questo Comitato;

Preso atto che, a risultanza degli esiti istruttori del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019, indicati nella predetta Tavola 2, il valore complessivo del PSC della Regione Piemonte è pari a 1.522,41 milioni di euro e che, in base alla provenienza contabile, le risorse sono attribuite al periodo 2000-2006 per 639,08 milioni di euro, al periodo 2007-2013 per 511 milioni di euro e al periodo 2014-2020 per 372,33 milioni di euro, mentre, in base alla strategia di riferimento e monitoraggio, che tiene conto del ciclo di programmazione al quale appartiene lo strumento, la cui dotazione può comprendere risorse provenienti contabilmente da diversi cicli, le medesime risorse complessive sono attribuite al periodo 2000-2006 per 639,08 milioni di euro, al periodo 2007-2013 per 502,58 milioni di euro e al periodo 2014-2020 per 380,75 milioni di euro;

Preso atto che la dotazione FSC 2007-2013 riportata nella Tavola 2 del PSC della Regione Piemonte è al netto dei tagli originari di risorse per contributi straordinari di finanza pubblica dell'annualità 2014, e che, a seguito della citata intesa in Conferenza Stato-regioni del 25 marzo 2021, è stato ridimensionato il taglio concernente il contributo alla finanza pubblica della Regione Piemonte, per un importo di 8,42 milioni di euro;

Preso atto che le richiamate risorse, di provenienza contabile 2007-2013, sono da programmare contestualmente all'adozione del piano e, quindi, sono convenzionalmente imputate, in termini strategici, al ciclo 2014-2020;

Preso atto, in particolare, che, con riferimento agli strumenti riclassificati nella Tavola 2, righe F1 e F2, del PSC della Regione Piemonte sono state confermate le seguenti risorse:

1.118,20 milioni di euro *ex* art. 44, comma 7, lettera *a)* del decreto-legge n. 34 del 2019;

50,62 milioni di euro *ex* art. 44, comma 7, lettera *b)* del decreto-legge n. 34 del 2019;

Considerato che a tali elementi, contenuti nella sezione ordinaria del PSC della Regione Piemonte si aggiungono le risorse delle sezioni speciali del PSC, per 345,17 milioni di euro, di cui 122,84 milioni di euro di risorse riprogrammate ai sensi del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e 222,33 milioni di euro di nuove assegnazioni FSC 2014-2020, ai sensi dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché le risorse per le compensazioni di cui alla citata intesa n. 25/CSR del 2021, per 8,42 milioni di euro;

Vista la tavola allegata in appendice al PSC della Regione Piemonte, che fornisce informazioni estratte dal Sistema nazionale di monitoraggio sugli interventi contenuti nella sezione ordinaria, per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale;

Delibera:

1. Approvazione del piano sviluppo e coesione a titolarità della Regione Piemonte.

1.1 È approvato, in prima istanza, il piano sviluppo e coesione della Regione Piemonte, così come articolato nelle relative Tavole in allegato, che costituiscono parte integrante della presente delibera, avente un valore complessivo di 1.522,41 milioni di euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione, secondo la seguente provenienza contabile delle risorse:

FSC 2000-2006 per 639,08 milioni di euro;

FSC 2007-2013 per 511,00 milioni di euro;

FSC 2014-2020 per 372,33 milioni di euro.

1.2 Il PSC in prima approvazione è articolato in una sezione ordinaria, per un valore di 1.168,82 milioni di euro e in due sezioni speciali per un valore complessivo di 345,17 milioni di euro, cui si aggiungono le risorse per le compensazioni di cui all'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 marzo 2021 (atto rep. n. 25/CSR), per 8,42 milioni di euro.

1.3 La sezione ordinaria si compone di: risorse *ex* art. 44, comma 7, lettera *a)* del decreto-legge n. 34 del 2019, per 1.118,20 milioni di euro, risorse *ex* art. 44, comma 7, lettera *b)* del decreto-legge n. 34 del 2019 per 50,62 milioni di euro.

1.4 Le sezioni speciali si compongono di: «risorse FSC per contrasto effetti COVID» pari a 0,00 (sezione speciale 1) e «risorse FSC per copertura interventi *ex* fondi strutturali 2014-2020» (sezione speciale 2) per 345,17 milioni di euro.

1.5 Le risorse da programmare, tramite la finalizzazione a specifici interventi, di cui alle compensazioni conseguenti alla citata intesa n. 25/CSR del 2021, sono pari a 8,42 milioni di euro.

2. Norme finali.

2.1 Con l'approvazione del piano, gli strumenti programmatori riclassificati nella Tavola 1 cessano la loro efficacia, fermo restando quanto previsto nella «Disciplina finale e transitoria» di cui alla delibera CIPESS adottata nella seduta odierna, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione».

2.2 A seguito della prima approvazione del PSC, la Regione Piemonte, in quanto amministrazione titolare del Piano, provvede all'istituzione o all'aggiornamento della composizione nel caso previsto dal citato art. 44, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019, di un Comitato di sorveglianza, di seguito CdS, cui partecipano rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGRUE, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, nonché dei Ministeri competenti per area tematica.

2.3 Su proposta dell'amministrazione titolare responsabile del PSC, il CdS provvede, entro il 31 dicembre 2021, a integrare il PSC con settori d'intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari e, in base alla documentazione già disponibile, obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato; il CdS provvede, altresì, al piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio, anche in formato standard elaborabile.

2.4 Al fine di accelerare la realizzazione e la spesa degli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, del citato art. 44 del decreto-legge n 34 del 2019, il Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale e la struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, per quanto di rispettiva competenza, possono disporre, anche nell'ambito di convenzioni già esistenti con società *in house*, misure di accompagnamento alla progettazione e attuazione, su richiesta della regione responsabile del PSC in oggetto.

2.5 Le risorse oggetto del PSC saranno erogate nei limiti delle disponibilità di bilancio annuali afferenti ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020.

2.6 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera «Fondo sviluppo e coesione - disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione» di pari data, concernente le disposizioni quadro del piano sviluppo e coesione.

Roma, 29 aprile 2021

Il Presidente: DRAGHI

Il Segretario: TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1082

ALLEGATO

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE PIEMONTE
Tavola 1 – Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC ai sensi del comma 1 ex art.44 DL 34/2019 e s.m.i.

Ciclo di riferimento	Strumento di programmazione	Denominazione strumento attuativo	Codice strumento attuativo nel Sistema Nazionale di Monitoraggio
2000-2006	INTESA PIEMONTE	APQ ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO	PIEAC
2000-2006	INTESA PIEMONTE	APQ COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE	PIEAM
2000-2006	INTESA PIEMONTE	APQ AZIONI DI SISTEMA	PIEAS
2000-2006	INTESA PIEMONTE	APQ BENI E SISTEMI CULTURALI	PIEBC
2000-2006	INTESA PIEMONTE	APQ BENI E SISTEMI CULTURALI - I ATTO INTEGRATIVO	PIEBD
2000-2006	INTESA PIEMONTE	APQ BENI E SISTEMI CULTURALI - II ATTO INTEGRATIVO	PIEBE
2000-2006	INTESA PIEMONTE	APQ BONIFICHE	PIEBO
2000-2006	INTESA PIEMONTE	APQ BONIFICHE - I ATTO INTEGRATIVO	PIEBP
2000-2006	INTESA PIEMONTE	APQ DIFESA DEL SUOLO	PIEDS
2000-2006	INTESA PIEMONTE	APQ DIFESA DEL SUOLO - I ATTO INTEGRATIVO	PIEDT
2000-2006	INTESA PIEMONTE	APQ DIFESA DEL SUOLO - II ATTO INTEGRATIVO	PIEDU
2000-2006	INTESA PIEMONTE	APQ DIFESA DEL SUOLO - III ATTO INTEGRATIVO	PIEDV
2000-2006	INTESA PIEMONTE	APQ MOBILITÀ SOSTENIBILE	PIEMS
2000-2006	INTESA PIEMONTE	APQ MOBILITÀ SOSTENIBILE - I ATTO INTEGRATIVO	PIEMT
2000-2006	INTESA PIEMONTE	APQ POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEI GIOCHI OLIMPICI "TORINO 2006"	PIEOL
2000-2006	INTESA PIEMONTE	APQ POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE PATTI TERRITORIALI	PIEPT
2000-2006	INTESA PIEMONTE	APQ PROGRAMMI REGIONALI SALUTE PUBBLICA	PIERF
2000-2006	INTESA PIEMONTE	APQ TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE	PIERI
2000-2006	INTESA PIEMONTE	APQ TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE - I ATTO INTEGRATIVO	PIERJ
2000-2006	INTESA PIEMONTE	APQ TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE - III ATTO INTEGRATIVO	PIERK
2000-2006	INTESA PIEMONTE	APQ TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE - IV ATTO INTEGRATIVO	PIERL
2000-2006	INTESA PIEMONTE	APQ POTENZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA APPLICATA IN PIEMONTE	PIERS
2000-2006	INTESA PIEMONTE	APQ RICERCA SCIENTIFICA - I ATTO INTEGRATIVO	PIERT
2000-2006	INTESA PIEMONTE	APQ RICERCA SCIENTIFICA - II ATTO INTEGRATIVO	PIERU
2000-2006	INTESA PIEMONTE	APQ RICERCA SCIENTIFICA - III ATTO INTEGRATIVO	PIERV
2000-2006	INTESA PIEMONTE	APQ TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE - II ATTO INTEGRATIVO	PIERY
2000-2006	INTESA PIEMONTE	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE	PIESI
2000-2006	INTESA PIEMONTE	APQ PROGRAMMI INTEGRATI E STUDI DI FATTIBILITÀ PER LO SVILUPPO LOCALE	PIESL
2000-2006	INTESA PIEMONTE	APQ SVILUPPO LOCALE E TERRITORIALE E PER INTERVENTI IN AREE URBANE - I ATTO INTEGRATIVO	PIESM
2000-2006	INTESA PIEMONTE	APQ SVILUPPO LOCALE E TERRITORIALE E PER INTERVENTI IN AREE URBANE - II ATTO INTEGRATIVO	PIESN
2000-2006	INTESA PIEMONTE	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - I ATTO INTEGRATIVO	PIESX
2000-2006	INTESA PIEMONTE	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - II ATTO INTEGRATIVO	PIESY
2000-2006	INTESA PIEMONTE	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - III ATTO INTEGRATIVO	PIESZ
2000-2006	INTESA PIEMONTE	APQ RETI INFRASTRUTTURALI DI TRASPORTO	PIETR
2000-2006	INTESA PIEMONTE	APQ RETI INFRASTRUTTURALI DI TRASPORTO - I ATTO INTEGRATIVO	PIETS
2000-2006	INTESA PIEMONTE	APQ VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE RISORSE E DELLE LOCALITÀ TERMALI	PIETU
2000-2006	INTESA PIEMONTE	APQ BALCANI (INTERREGIONALE - MAE)	PIEZ1
2007-2013	PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) PIEMONTE	NA	NA
2014-2020	OSPEDALE UNICO VERBANO-CUSIO-OSSOLA DI ORNAVASSO	NA	NA
2014-2020	PARCO CITTÀ DELLA SALUTE DI TORINO	NA	NA

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE PIEMONTE

Tavola 2 – Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria ex art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i e art. 241 e 242 DL 34/2020 e s.m.i.

Valori in milioni di euro

Atto di riferimento	Strumento di programmazione	Provenienza contabile delle risorse [1]	Risorse originariamente assegnate all'Amministrazione – Ciclo di programmazione (strategia di riferimento e monitoraggio) [1] – 2000-2006	2007-2013	2014-2020	Totale
Delibera CIPE n. 18 del 28/02/2018	PARCO CITTÀ DELLA SALUTE DI TORINO	2014-2020	0,00	0,00	90,00	90,00
Delibera CIPE n. 107 del 22/12/2017	OSPEDALE UNICO VERBANO-CUSIO-OSSOLA DI ORNAVASSO	2014-2020	0,00	0,00	60,00	60,00
Delibera CIPE n. 11 del 06/03/2009, Delibera CIPE n. 1 del 11/01/2011, Delibera CIPE n. 71 del 06/08/2015, Delibera CIPE n. 97 del 22/12/2017	PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) PIEMONTE [2 3 4 5 6]	2007-2013	0,00	502,58	0,00	502,58
Legge n. 662/1996, Delibera CIPE n. 29 del 21/03/1997, Delibera CIPE n. 41 del 23/03/2012	INTESA PIEMONTE [6 7]	2000-2006	639,08	0,00	0,00	639,08
[A] Totale assegnazioni (non destinate a CIS o normate da disposizioni di legge)			**639,08**	**502,58**	**150,00**	**1.291,66**
[B] Totale assegnazioni destinate a CIS			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[C] Totale assegnazioni normate da disposizioni di legge			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[D] Totale risorse assegnate ante istruttoria ex art. 44 [D = A + B + C]			**639,08**	**502,58**	**150,00**	**1.291,66**
[E] Totale risorse confermate post istruttoria ex art. 44 e ai sensi degli art. 241 e 242 [E = F + G + H +I]			**639,08**	**502,58**	**150,00**	**1.291,66**
Esito istruttoria ex art. 44 comma 7 e ex art. 241 e 242	*[F] Risorse confermate a esito valutazione ex art. 44 per interventi*		*636,90*	*501,92*	*30,00*	*1.168,82*
	[F1] Risorse di cui al comma 7.a [8]		*633,80*	*484,40*	*0,00*	*1.118,20*
	[F2] Risorse di cui al comma 7.b [9]		*3,10*	*17,52*	*30,00*	*50,62*
	[G] Risorse per CIS		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	[H] Risorse derivanti da assegnazioni di legge		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	[I] Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e assegnate in sezioni speciali ex art. 241 e 242		*2,18*	*0,66*	*120,00*	*122,84*
[L] Nuove assegnazioni FSC 2014-2020 per sezioni speciali PSC [10]			**0,00**	**0,00**	**222,33**	**222,33**
[L.1] Compensazione risorse da atto CSR 25/03/2021 [11]			**0,00**	**0,00**	**8,42**	**8,42**
[M] Totale risorse PSC [M = E + L + L.1]			**639,08**	**502,58**	**380,75**	**1.522,41**
di cui: Articolazione per sezioni PSC	*[N] Sezione ordinaria PSC [N = F + G + H]*		636,90	501,92	30,00	*1.168,82*
	[O] Sezioni speciali PSC [O = I + L] [12]		2,18	0,66	342,33	*345,17*
	Da programmare [L.1] [11]		0,00	0,00	8,42	8,42

Note

[1] Per provenienza contabile delle risorse si intende il periodo di programmazione da cui origina la dotazione finanziaria, mentre per strategia di riferimento e monitoraggio si intende il ciclo al quale appartiene lo strumento di programmazione, la cui dotazione può comprendere risorse provenienti contabilmente da diversi cicli.

[2] La dotazione FSC 2007-2013 è al netto delle risorse utilizzate dall'Amministrazione, in base a norme di legge, per ripiano di debiti per complessivi 49,37 Meuro. A questi si aggiungono 40,00 Meuro di risorse 2014-2020 sempre destinate a ripiano di debiti.

[3] La dotazione FSC 2007-2013 è al netto di risorse per sanzioni per il mancato conseguimento di Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti, disposte con delibera n. 97/2017 per 0,08 Meuro.

[4] La dotazione FSC 2007-2013 è anche al netto delle risorse destinate alla costituzione del fondo premiale dei Conti Pubblici Territoriali per tale ciclo di programmazione per complessivi 0,60 Meuro.

[5] La dotazione FSC 2007-2013 è integrata delle risorse di cui all'Accordo CSR 16/10/2014 per 8,02 Meuro.

[6] La dotazione FSC 2000-2006 e 2007-2013 è anche al netto dei tagli originari di risorse per contributi straordinari di finanza pubblica disposti in base a norme di legge: ex D.L. 95/2012, art. 16, c.2 (annualità 2015) per 91,67 Meuro, ex L. 147/2013 art. 1, cc. 522-525 (annualità 2014) per 51,18 Meuro, ex D.L. n. 66/2014, art. 46, c. 6 (annualità 2014) per 17,46 Meuro, ex D.L. n. 66/2014, art. 46, c. 6 e s.m.i. (annualità 2015) per 65,47 Meuro (di cui 20,37 Meuro di risorse 2000-2006). Eventuali successive rettifiche a tali tagli sono considerate,se rilevanti, in altre poste della Tavola.

[7] La dotazione FSC 2000-2006 è al netto di risorse per sanzioni, economie e riduzioni già accertate dalla delibera CIPE n. 41/2012.

[8] In [F1] sono incluse le risorse dei progetti che soddisfano i criteri di cui al comma 7a del DL 34/2019 in base ai dati di monitoraggio al 31.12.2019.

[9] In [F2] sono inclusi progetti e iniziative che pur non soddisfacendo i requisiti di cui al al comma 7a del DL 34/2019 alla data di riferimento sono stati considerati di rilievo strategico ad esito delle istruttorie svolte.

[10] Assegnazione in [L] stabilita con Delibera CIPE n. 41 del 28/07/2020

[11] In [L.1] sono rappresentate le risorse riassegnate a seguito dell'intesa in Conferenza Stato Regioni del 25/03/2021 (atto CSR n.25/2021) per ripropozionamento del taglio ex D.L. n. 66/2014, art. 46, c. 6 (annualità 2014, operato originariamente in eccesso in via prudenziale) contestualmente all'adozione del PSC e quindi convenzionalmente imputate al ciclo 2014-2020. Tali risorse sono da programmare (finalizzare a interventi) nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni quadro per il PSC.

[12] Il valore delle sezioni speciali in [O] è soggetto a quanto stabilito al punto 1.2 della Delibera CIPE n. 41 del 28/07/2020

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE PIEMONTE

Tavola 3 – PSC Sezione Ordinaria – Interventi confermati per articolazione tematica

Valori in milioni di euro

Area tematica	Totale	di cui: CIS	di cui: Assegnazioni legge
1 RICERCA E INNOVAZIONE	80,44	*0,00*	*0,00*
2 DIGITALIZZAZIONE	41,12	*0,00*	*0,00*
3 COMPETITIVITA' IMPRESE	174,15	*0,00*	*0,00*
4 ENERGIA	17,53	*0,00*	*0,00*
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	322,92	*0,00*	*0,00*
6 CULTURA	112,19	*0,00*	*0,00*
7 TRASPORTI E MOBILITA'	296,66	*0,00*	*0,00*
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA	40,37	*0,00*	*0,00*
9 LAVORO E OCCUPABILITA'	3,36	*0,00*	*0,00*
10 SOCIALE E SALUTE	58,79	*0,00*	*0,00*
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	2,94	*0,00*	*0,00*
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	6,98	*0,00*	*0,00*
NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO [1]	11,37	*0,00*	*0,00*
Totale	**1.168,82**	***0,00***	***0,00***

Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio al 30/06/2020 e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i.

[1] La voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" indica l'ammontare netto di risorse per cui, ai fini della corretta classificazione tematica, è necessaria da parte dell'Amministrazione titolare un'attività di assestamento (correzione-integrazione) dei corrispondenti dati a livello di intervento o progetto nei Sistemi Nazionali di Monitoraggio rispetto a quanto presente alla data di riferimento del 30/06/2020 . Tali attività di assestamento dei dati monitorati per i Piani Sviluppo e Coesione (PSC) sono normate nelle modalità e tempistiche nell'ambito delle disposizioni quadro dei Piani stessi. Poiché tali attività, ad esito delle istruttorie condotte, possono riguardare sia la correzione di variabili di progetti già monitorati (ad esempio la dimensione delle coperture FSC nel relativo piano finanziario), sia l'inserimento a monitoraggio di progetti erroneamente non considerati/validati, sia la disattivazione nel monitoraggio di progetti non più validi o non più coperti dal FSC, la voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" può presentare valori netti negativi.

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE PIEMONTE

Tavola 4 – PSC Sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazion

Valori in milioni di euro

Finalità di assegnazione	Sezione speciale 1: risorse FSC contrasto effetti COVID[1]	Sezione speciale 2: risorse FSC copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020[2]	Risorse totali per sezioni speciali
Risorse da riprogrammazione ex art. 44	0,00	122,84	122,84
Risorse da nuove assegnazioni FSC 2014-2020	0,00	222,33	222,33
Totale	**0,00**	**345,17**	**345,17**

Fonte: Nota Cabina di Regia del 22/07/2020

Note:

[1] Art. 241, D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s..m.i.

[2] Art. 242, D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s.m.i.

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE PIEMONTE

Appendice – PSC Sezione Ordinaria – Interventi per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione

Valori in milioni di euro

Area tematica	2000-2006		2007-2013		2014-2020		Totale
	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati[1]	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati[1]	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati[1]	
1 RICERCA E INNOVAZIONE	7,22	41,05	0,35	1,82	30,00	0,00	80,44
2 DIGITALIZZAZIONE	0,00	20,23	0,00	20,89	0,00	0,00	41,12
3 COMPETITIVITA' IMPRESE	0,00	115,14	5,83	53,18	0,00	0,00	174,15
4 ENERGIA	0,00	0,00	4,22	13,31	0,00	0,00	17,53
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	17,88	235,46	25,66	43,92	0,00	0,00	322,92
6 CULTURA	0,02	89,44	0,78	21,95	0,00	0,00	112,19
7 TRASPORTI E MOBILITA'	9,14	67,26	200,72	19,54	0,00	0,00	296,66
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA	0,00	31,46	3,60	5,31	0,00	0,00	40,37
9 LAVORO E OCCUPABILITA'	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	0,00	3,36
10 SOCIALE E SALUTE	0,00	0,64	24,64	33,51	0,00	0,00	58,79
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	0,00	0,00	0,01	2,93	0,00	0,00	2,94
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	0,00	1,03	3,70	2,25	0,00	0,00	6,98
NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO [2]	0,93	0,00	10,44	0,00	0,00	0,00	11,37
Totale	**35,19**	**601,71**	**279,95**	**221,97**	**30,00**	**0,00**	**1.168,82**

Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio al 30/06/2020 e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.

Note

[1] Per interventi completati si intendono quelli con fase di esecuzione effettivamente conclusa

[2] La voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" indica l'ammontare netto di risorse per cui, ai fini della corretta classificazione tematica, è necessaria da parte dell'Amministrazione titolare un'attività di assestamento (correzione-integrazione) dei corrispondenti dati a livello di intervento o progetto nei Sistemi Nazionali di Monitoraggio rispetto a quanto presente alla data di riferimento del 30/06/2020 . Tali attività di assestamento dei dati monitorati per i Piani Sviluppo e Coesione (PSC) sono normate nelle modalità e tempistiche nell'ambito delle disposizioni quadro dei Piani stessi. Poiché tali attività, ad esito delle istruttorie condotte, possono riguardare sia la correzione di variabili di progetti già monitorati (ad esempio la dimensione delle coperture FSC nel relativo piano finanziario), sia l'inserimento a monitoraggio di progetti erroneamente non considerati/validati, sia la disattivazione nel monitoraggio di progetti non più validi o non più coperti dal FSC, la voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" può presentare valori netti negativi.

21A04858

DELIBERA 29 aprile 2021.

Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Friuli-Venezia Giulia. (Delibera n. 19/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-*bis*, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito anche *FSC)* e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord e l'art. 1, comma 245, concernente il sistema di monitoraggio unitario assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la circolare del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 6 maggio 2017, n. 1, recante «Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. *Governance*, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», come modificato dall'art. 1, comma 309 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e, da ultimo, dall'art. 41, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il comma 1 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territo-

riale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato "Piano sviluppo e coesione", con modalità unitarie di gestione e monitoraggio»;

Visto il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, per simmetria con i Programmi operativi europei, ciascun Piano sviluppo e coesione (di seguito anche PSC o Piano) è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato;

Visto il comma 6 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, fatto salvo quanto successivamente previsto dal comma 7, restano invariate le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE, nonché i soggetti attuatori, ove già individuati;

Visto il comma 7 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:

a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera *a)*, siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021»;

Visto il comma 9 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale per gli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, il CIPE stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale e della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'art. 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Considerate le risultanze delle istruttorie di ricognizione e valutazione dell'attuazione delle risorse FSC assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, svolte ai sensi del citato art. 44, commi 1 e 7, del decreto-legge n. 34 del 2019;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, gli articoli 241 e 242, che, al fine di contrastare gli effetti emergenziali della pandemia, consentono di ricorrere a nuove assegnazioni FSC oppure alla riprogrammazione delle risorse FSC rivenienti dalla ricognizione di cui al precedente alinea;

Vista la delibera CIPE 29 settembre 2020, n. 60, che ha preso atto della riprogrammazione della Regione Friuli-Venezia Giulia dell'importo di complessivi 9,40 milioni di euro, ai sensi del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, e ha disposto la nuova assegnazione alla medesima regione di risorse FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 38,69 milioni di euro, pari alla differenza fra l'ammontare di 48,09 milioni di euro delle riprogrammazioni operate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia sul Programma operativo regionale, di seguito POR, finanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) 2014-2020 ai sensi dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e l'ammontare delle risorse riprogrammabili ai sensi del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019;

Visto il comunicato del CIPE pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2021, con il quale è stato modificato il testo della citata delibera CIPE n. 60 del 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 22 dicembre 2020, che, per un mero errore materiale, si discostava dal testo della delibera firmata e registrata dalla Corte dei conti;

Considerato che nell'odierna seduta il Comitato ha approvato la delibera, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione», che, ai sensi del citato art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;

Considerato che, in coerenza con la citata delibera ordinamentale approvata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile in data odierna, lo schema di PSC è costituito in via generale dalle seguenti tavole, fermo restando la specificità di ciascun Piano:

Tavola 1 - Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC, ai sensi del citato art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni;

Tavola 2 - Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria, ai sensi del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e successive modificazioni;

Tavola 3 - PSC Sezione ordinaria: interventi confermati per articolazione tematica;

Tavola 4 - PSC Sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Maria Rosaria Carfagna, è stato conferito l'incarico per il sud e la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il sud e la coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il sud e la coesione territoriale, prot. n. 306-P del 30 marzo 2021, e l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, così come integrata dalla nota DPCOE prot. n. 1655-P del 13 aprile 2021, concernente la proposta di approvazione, in prima istanza, del PSC a titolarità della Regione Friuli-Venezia Giulia, articolato nelle Tavole 1, 2, 3 e 4, allegate alla nota informativa del Dipartimento per le politiche di coesione, in conformità allo schema generale sopra descritto, così come disposto dalla citata delibera ordinamentale, approvata in data odierna da questo Comitato;

Preso atto che, a risultanza degli esiti istruttori del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019, indicati nella predetta Tavola 2, il valore complessivo del PSC della Regione Friuli-Venezia Giulia è pari a 322,42 milioni di euro e che la provenienza contabile delle risorse è la seguente: 2000-2006 per 108,07 milioni di euro, 2007-2013 per 160,26 milioni di euro e 2014-2020 per 54,09 milioni di euro;

Preso atto, in particolare, che, con riferimento agli strumenti riclassificati nella Tavola 2, righe F1 e F2, del PSC della Regione Friuli-Venezia Giulia sono state confermate le seguenti risorse:

255,60 milioni di euro *ex* art. 44, comma 7, lettera *a)* del decreto-legge n. 34 del 2019;

18,73 milioni di euro *ex* art. 44, comma 7, lettera *b)* del decreto-legge n. 34 del 2019;

Considerato, altresì, che a tali elementi, contenuti nella sezione ordinaria del PSC della Regione Friuli-Venezia Giulia, si aggiungono le risorse delle sezioni speciali del PSC, per 48,09 milioni di euro, di cui 9,40 milioni di euro di risorse riprogrammate *ex* art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019 e ai sensi dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, e 38,69 milioni di euro di nuove assegnazioni FSC 2014-2020;

Vista la tavola allegata in appendice al PSC della Regione Friuli-Venezia Giulia, che fornisce informazioni estratte dal Sistema nazionale di monitoraggio sugli interventi contenuti nella sezione ordinaria, per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale;

Delibera:

1. Approvazione del piano sviluppo e coesione a titolarità della Regione Friuli-Venezia Giulia

1.1 È approvato, in prima istanza, il piano sviluppo e coesione della Regione Friuli-Venezia Giulia, così come articolato nelle relative Tavole in allegato, che costituiscono parte integrante della presente delibera, avente un valore complessivo di 322,42 milioni di euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione, secondo la seguente provenienza contabile delle risorse:

FSC 2000-2006 per 108,07 milioni di euro;

FSC 2007-2013 per 160,26 milioni di euro;

FSC 2014-2020 per 54,09 milioni di euro.

1.2 Il PSC in prima approvazione è articolato in una sezione ordinaria, per un valore di 274,33 milioni di euro e in due sezioni speciali per un valore complessivo di 48,09 milioni di euro.

1.3 La sezione ordinaria si compone di: risorse *ex* art. 44, comma 7, lettera *a)* del citato decreto-legge n. 34 del 2019, per 255,60 milioni di euro e di risorse *ex* art. 44, comma 7, lettera *b)* del citato decreto-legge n. 34 del 2019 per 18,73 milioni di euro.

1.4 Le sezioni speciali si compongono di: «risorse FSC per contrasto effetti COVID» pari a 0,00 (sezione speciale 1) e «risorse FSC per copertura interventi *ex* fondi strutturali 2014-2020» (sezione speciale 2) per 48,09 milioni di euro.

2. Norme finali.

2.1 Con l'approvazione del piano, gli strumenti programmatori riclassificati nella Tavola 1 cessano la loro efficacia, fermo restando quanto previsto nella «Disciplina finale e transitoria» di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile adottata nella seduta odierna, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione».

2.2 A seguito della prima approvazione del PSC, la Regione Friuli-Venezia Giulia, in quanto amministrazione titolare del piano, provvede all'istituzione o all'aggiornamento della composizione, nel caso previsto dal citato art. 44, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019, di un Comitato di sorveglianza, di seguito CdS, cui partecipano rappresentanti: del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, nonché dei Ministeri competenti per area tematica.

2.3 Su proposta dell'amministrazione titolare responsabile del PSC, il CdS provvede, entro il 31 dicembre 2021, a integrare il PSC con: settori d'intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari e, in base alla documentazione già disponibile, obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato; piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio, anche in formato standard elaborabile.

2.4 Al fine di accelerare la realizzazione e la spesa degli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, del citato art. 44 del decreto-legge n 34 del 2019, il Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale e la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, per quanto di rispettiva competenza, possono disporre, anche nell'ambito di convenzioni già esistenti con società *in house*, misure di accompagnamento alla progettazione e attuazione, su richiesta della Regione responsabile del PSC in oggetto.

2.5 Le risorse oggetto del PSC saranno erogate nei limiti delle disponibilità di bilancio annuali afferenti ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020.

2.6 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» di pari data, concernente le disposizioni quadro del Piano sviluppo e coesione.

Roma, 29 aprile 2021

Il Presidente: DRAGHI

Il segretario: TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1073

ALLEGATO

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
Tavola 1 – Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC ai sensi del comma 1 ex art.44 DL 34/2019 e s.m.i.

Ciclo di riferimento	Strumento di programmazione	Denominazione strumento attuativo	Codice strumento attuativo nel Sistema Nazionale di Monitoraggio
2000-2006	INTESA FRIULI-VENEZIA GIULIA	APQ AREE URBANE	FRIAU
2000-2006	INTESA FRIULI-VENEZIA GIULIA	APQ VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, CULTURALI E STORICHE	FRIBC
2000-2006	INTESA FRIULI-VENEZIA GIULIA	APQ BONIFICHE	FRIBO
2000-2006	INTESA FRIULI-VENEZIA GIULIA	APQ DIFESA DEL SUOLO	FRIDS
2000-2006	INTESA FRIULI-VENEZIA GIULIA	APQ IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE VIARIE E DI COMUNICAZIONE NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	FRIIV
2000-2006	INTESA FRIULI-VENEZIA GIULIA	APQ RICERCA	FRIRC
2000-2006	INTESA FRIULI-VENEZIA GIULIA	APQ RICERCA - I ATTO INTEGRATIVO	FRIRD
2000-2006	INTESA FRIULI-VENEZIA GIULIA	APQ RICERCA - II ATTO INTEGRATIVO	FRIRE
2000-2006	INTESA FRIULI-VENEZIA GIULIA	APQ RICERCA - III ATTO INTEGRATIVO	FRIRF
2000-2006	INTESA FRIULI-VENEZIA GIULIA	APQ TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE (EMERGENZA TOLMEZZO)	FRIRI
2000-2006	INTESA FRIULI-VENEZIA GIULIA	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE	FRISI
2000-2006	INTESA FRIULI-VENEZIA GIULIA	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - I ATTO INTEGRATIVO	FRISJ
2000-2006	INTESA FRIULI-VENEZIA GIULIA	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - II ATTO INTEGRATIVO	FRISK
2000-2006	INTESA FRIULI-VENEZIA GIULIA	APQ SVILUPPO LOCALE	FRISL
2000-2006	INTESA FRIULI-VENEZIA GIULIA	APQ MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI DI TRASPORTO E COMUNICAZIONE - SISTEMA PORTUALE	FRISP
2000-2006	INTESA FRIULI-VENEZIA GIULIA	APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE - III ATTO INTEGRATIVO	FRISX
2000-2006	INTESA FRIULI-VENEZIA GIULIA	APQ MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI DI TRASPORTO E COMUNICAZIONE - IMPIANTI E MAT. ROTABILE TRENOVIA TS-OPICINA	FRITR
2000-2006	INTESA FRIULI-VENEZIA GIULIA	APQ MIGLIORAMENTO QUALITÀ DELLE CITTÀ, ISTITUZIONI LOCALI, VITA ASSOCIATA E SICUREZZA - TRIESTE	FRITS
2000-2006	INTESA FRIULI-VENEZIA GIULIA	APQ PORTUALITÀ TURISTICA	PT
2007-2013	PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) FRIULI VENEZIA GIULIA	APQ FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SERVOLA (TRIESTE)	FRDP
2007-2013	PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) FRIULI VENEZIA GIULIA	APQ FINALIZZATO ALLA RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO DELL'ATO ORIENTALE GORIZIANO - 1° LOTTO - POTENZIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI STARANZANO (GORIZIA	FRDS
2007-2013	PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) FRIULI VENEZIA GIULIA	APQ PROGETTO INTEGRATO DI MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA E REINDUSTRIALIZZ. STABILIMENTO FERRIERA DI SERVOLA (TS) - ADP EX ART.252BIS D.LVO 152/2006 - ASSE I, AZIONE II	FRFE
2007-2013	PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) FRIULI VENEZIA GIULIA	STRUMENTI DI ATTUAZIONE DIRETTA	NA
2014-2020	SIN TRIESTE		NA

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Tavola 2 – Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria ex art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i e art. 241 e 242 DL 34/2020 e s.m.i.

Valori in milioni di euro

Atto di riferimento	Strumento di programmazione	Provenienza contabile delle risorse[1]	Risorse originariamente assegnate all'Amministrazione – Ciclo di programmazione (strategia di riferimento e monitoraggio)[1]			
			2000-2006	2007-2013	2014-2020	Totale
Delibera CIPE n. 40 del 30/10/2014	SIN TRIESTE	2014-2020	0,00	0,00	15,40	15,40
Delibera CIPE n. 10 del 20/01/2012, Delibera CIPE n. 41 del 29/04/2015	PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) FRIULI VENEZIA GIULIA[2]	2007-2013	0,00	160,26	0,00	160,26
Legge n. 662/1996, Delibera CIPE n. 29 del 21/03/1997, Delibera CIPE n. 41 del 23/03/2012	INTESA FRIULI-VENEZIA GIULIA[3]	2000-2006	108,07	0,00	0,00	108,07
[A] Totale assegnazioni (non destinate a CIS o normate da disposizioni di legge)			**108,07**	**160,26**	**15,40**	**283,73**
[B] Totale assegnazioni destinate a CIS			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[C] Totale assegnazioni normate da disposizioni di legge			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[D] Totale risorse assegnate ante istruttoria ex art. 44 [D = A + B + C]			**108,07**	**160,26**	**15,40**	**283,73**
[E] Totale risorse confermate post istruttoria ex art. 44 e ai sensi degli art. 241 e 242 [E = F + G + H +I]			**108,07**	**160,26**	**15,40**	**283,73**
Esito istruttoria ex art. 44 comma 7 e ex art. 241 e 242	*[F] Risorse confermate a esito valutazione ex art. 44 per interventi*		*108,00*	*150,93*	*15,40*	*274,33*
	[F1] Risorse di cui al comma 7.a[4]		*105,50*	*150,10*	*0,00*	*255,60*
	[F2] Risorse di cui al comma 7.b[5]		*2,50*	*0,83*	*15,40*	*18,73*
	[G] Risorse per CIS		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	[H] Risorse derivanti da assegnazioni di legge		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	[I] Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e assegnate in sezioni speciali ex art. 241 e 242		*0,07*	*9,33*	*0,00*	*9,40*
[L] Nuove assegnazioni FSC 2014-2020 per sezioni speciali PSC[6]			**0,00**	**0,00**	**38,69**	**38,69**
[M] Totale risorse PSC [M = E + L]			**108,07**	**160,26**	**54,09**	**322,42**
di cui: Articolazione per sezioni PSC	*[N] Sezione ordinaria PSC [N = F + G + H]*		108,00	150,93	15,40	*274,33*
	[O] Sezioni speciali PSC [O = I + L][7]		0,07	9,33	38,69	*48,09*

Note

[1] Per provenienza contabile delle risorse si intende il periodo di programmazione da cui origina la dotazione finanziaria, mentre per strategia di riferimento e monitoraggio si intende il ciclo al quale appartiene lo strumento di programmazione, la cui dotazione può comprendere risorse provenienti contabilmente da diversi cicli.

[2] La dotazione FSC 2007-2013 è anche al netto delle risorse destinate alla costituzione del fondo premiale dei Conti Pubblici Territoriali per tale ciclo di programmazione per complessivi 0,13 Meuro.

[3] La dotazione FSC 2000-2006 è al netto di risorse per sanzioni, economie e riduzioni già accertate dalla delibera CIPE n. 41/2012.

[4] In [F1] sono incluse le risorse dei progetti che soddisfano i criteri di cui al comma 7a del DL 34/2019 in base ai dati di monitoraggio al 31.12.2019.

[5] In [F2] sono inclusi progetti e iniziative che pur non soddisfacendo i requisiti di cui al al comma 7a del DL 34/2019 alla data di riferimento sono stati considerati di rilievo strategico ad esito delle istruttorie svolte.

[6] Assegnazione in [L] stabilita con Delibera CIPE n. 60 del 29/09/2020 come rettificata con Comunicato pubblicato in GU n. 2 del 04/01/2021

[7] Il valore delle sezioni speciali in [O] è soggetto a quanto stabilito al punto 1.2 della Delibera CIPE n. 60 del 29/09/2020 come rettificata con Comunicato pubblicato in GU n. 2 del 04/01/2021

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Tavola 3 – PSC Sezione Ordinaria – Interventi confermati per articolazione tematica

Valori in milioni di euro

Area tematica	Totale	di cui: CIS	di cui: Assegnazioni legge
1 RICERCA E INNOVAZIONE	26,38	*0,00*	*0,00*
2 DIGITALIZZAZIONE	23,17	*0,00*	*0,00*
3 COMPETITIVITA' IMPRESE	28,80	*0,00*	*0,00*
4 ENERGIA	2,18	*0,00*	*0,00*
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	57,81	*0,00*	*0,00*
6 CULTURA	9,32	*0,00*	*0,00*
7 TRASPORTI E MOBILITA'	90,14	*0,00*	*0,00*
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA	31,72	*0,00*	*0,00*
9 LAVORO E OCCUPABILITA'	0,00	*0,00*	*0,00*
10 SOCIALE E SALUTE	0,00	*0,00*	*0,00*
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	0,00	*0,00*	*0,00*
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	0,06	*0,00*	*0,00*
NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO [1]	4,75	*0,00*	*0,00*
Totale	**274,33**	***0,00***	***0,00***

Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio al 30/06/2020 e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i

[1] La voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" indica l'ammontare netto di risorse per cui, ai fini della corretta classificazione tematica, è necessaria da parte dell'Amministrazione titolare un'attività di assestamento (correzione-integrazione) dei corrispondenti dati a livello di intervento o progetto nei Sistemi Nazionali di Monitoraggio rispetto a quanto presente alla data di riferimento del 30/06/2020. Tali attività di assestamento dei dati monitorati per i Piani Sviluppo e Coesione (PSC) sono normate nelle modalità e tempistiche nell'ambito delle disposizioni quadro dei Piani stessi. Poiché tali attività, ad esito delle istruttorie condotte, possono riguardare sia la correzione di variabili di progetti già monitorati (ad esempio la dimensione delle coperture FSC nel relativo piano finanziario), sia l'inserimento a monitoraggio di progetti erroneamente non considerati/validati, sia la disattivazione nel monitoraggio di progetti non più validi o non più coperti dal FSC, la voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" può presentare valori netti negativi.

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Tavola 4 – PSC Sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni

Valori in milioni di euro

Finalità di assegnazione	Sezione speciale 1: risorse FSC contrasto effetti COVID[1]	Sezione speciale 2: risorse FSC copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020[2]	Risorse totali per sezioni speciali
Risorse da riprogrammazione ex art. 44	0,00	9,40	9,40
Risorse da nuove assegnazioni FSC 2014-2020	0,00	38,69	38,69
Totale	**0,00**	**48,09**	**48,09**

Fonte: Nota Cabina di Regia del 29/09/2020

Note:

[1] Art. 241, D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s..m.i.

[2] Art. 242, D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s.m.i.

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Appendice – PSC Sezione Ordinaria – Interventi per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione

Valori in milioni di euro

Area tematica	2000-2006		2007-2013		2014-2020		Totale
	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati[1]	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati[1]	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati[1]	
1 RICERCA E INNOVAZIONE	0,80	9,30	0,92	15,36	0,00	0,00	26,38
2 DIGITALIZZAZIONE	0,00	23,17	0,00	0,00	0,00	0,00	23,17
3 COMPETITIVITA' IMPRESE	0,00	3,00	0,82	24,98	0,00	0,00	28,80
4 ENERGIA	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	2,18
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	1,03	8,78	5,10	30,00	12,90	0,00	57,81
6 CULTURA	0,00	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32
7 TRASPORTI E MOBILITA'	1,80	43,34	0,00	45,00	0,00	0,00	90,14
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA	0,00	5,92	25,80	0,00	0,00	0,00	31,72
9 LAVORO E OCCUPABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SOCIALE E SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06
NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO[2]	1,54	0,00	0,71	0,00	2,50	0,00	4,75
Totale	**5,17**	**102,83**	**33,35**	**117,58**	**15,40**	**0,00**	**274,33**

Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio al 30/06/2020 e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i

Note

[1] Per interventi completati si intendono quelli con fase di esecuzione effettivamente conclusa

[2] La voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" indica l'ammontare netto di risorse per cui, ai fini della corretta classificazione tematica, è necessaria da parte dell'Amministrazione titolare un'attività di assestamento (correzione-integrazione) dei corrispondenti dati a livello di intervento o progetto nei Sistemi Nazionali di Monitoraggio rispetto a quanto presente alla data di riferimento del 30/06/2020 . Tali attività di assestamento dei dati monitorati per i Piani Sviluppo e Coesione (PSC) sono normate nelle modalità e tempistiche nell'ambito delle disposizioni quadro dei Piani stessi. Poiché tali attività, ad esito delle istruttorie condotte, possono riguardare sia la correzione di variabili di progetti già monitorati (ad esempio la dimensione delle coperture FSC nel relativo piano finanziario), sia l'inserimento a monitoraggio di progetti erroneamente non considerati/validati, sia la disattivazione nel monitoraggio di progetti non più validi o non più coperti dal FSC, la voce "Non attribuito/Da assestare nel monitoraggio" può presentare valori netti negativi.

21A04859

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tinset»

Estratto determina AAM/PPA n. 605/2021 del 3 agosto 2021

Si autorizzano le seguenti variazioni, relativamente al medicinale TINSET (A.I.C. n. 025293), per le seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia: «Tinset» 25 mg/ml gocce orali sospensione (A.I.C. n. 025293034) e «Tinset» 5% gel (A.I.C. n. 025293046):

variazione tipo II B.I.a.1.b - introduzione di un nuovo fabbricante della sostanza attiva oxatomide idrato che ha il sostegno di un ASMF: Grünenthal GmbH, Zieglerstraße 6, 52078 Aachen, Germania;

variazione tipo IB B.I.a.2.a - modifica minore del processo di produzione della sostanza attiva;

variazione tipo II B.I.b.1.f - modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo. Modifica al di fuori della categoria di limiti di specifiche per il principio attivo.

Codice pratica: VN2/2020/80.

Titolare A.I.C.: Grünenthal Italia S.r.l. (codice SIS 0045).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A04853

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Durogesic»

Estratto determina AAM/PPA n. 607/2021 del 3 agosto 2021

Si autorizzano le seguenti variazioni, relativamente al medicinale DUROGESIC (A.I.C. n. 029212) per le forme e confezioni autorizzate all' immissione in commercio in Italia:

VC2/2018/551:

1ª var. C.I.4: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto per specificare le benzodiazepine come esempio di farmaci depressivi del SNC. Inoltre, aggiunta nel § 4.5 del RCP del testo per indicare esplicitamente se l'uso concomitante di farmaci interagenti non è raccomandato o se l'uso concomitante richiede cautela, in linea con le informazioni già disponibili nella sezione 4.4. Conseguente aggiornamento del foglio illustrativo.

2ª var. C.I.4: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto per l'aggiunta di testo sull'aumentato rischio di sviluppare tolleranza, dipendenza fisica o dipendenza psicologica da oppioidi, in individui con una storia personale o familiare di abuso di sostanze o di malattie mentali. Conseguente aggiornamento del foglio illustrativo.

3ª var. C.I.4: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto per l'aggiunta di informazioni relativamente al fatto che l'uso di «Durogesic» in pazienti con insufficienza renale deve essere preso in considerazione solo se i benefici superano i rischi. Conseguente aggiornamento del foglio illustrativo.

VC2/2019/583:

1ª var. C.I.4: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto per aggiunta delle informazioni sui rischi di rapida interruzione degli analgesici oppioidi in pazienti fisicamente dipendenti. Conseguente aggiornamento del foglio illustrativo.

2ª var. C.I.4: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto per aggiunta di informazioni riguardanti l'associazione tra oppioidi e disturbi respiratori correlati al sonno. Conseguente aggiornamento del foglio illustrativo.

3ª var. C.I.4: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto per l'aggiunta del testo relativo alla necessità di conservare «Durogesic» in un luogo non accessibile ad altri, a causa dei rischi legati ad ingestione accidentale, uso improprio e abuso. Conseguente aggiornamento del foglio illustrativo.

4ª var. C.I.4: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto per l'aggiunta di 2 reazioni avverse emerse durante il periodo postmarketing (apnea centrale del sonno e ipossia) Conseguente aggiornamento del foglio illustrativo.

VC2/2020/280:

C.I.4: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto per l'introduzione di informazioni sull'iperalgesia indotta da oppioidi. Conseguente aggiornamento del foglio illustrativo.

Si autorizza pertanto la modifica dei seguenti paragrafi del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e dell'etichettatura: 4.2, 4.4, 4.5, 4.8 e 6.5 nonché modifiche editoriali.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codici pratica: VC2/2018/551, VC2/2019/583 e VC2/2020/280.

Numero procedure: NL/H/3915/001-005/II/007/G, NL/H/3915/001-005/II/011/G e NL/H/3915/001-005/II/012.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a. (codice SIS 1445).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A04854

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Blixie»

Estratto determina AAM/PPA n. 606/2021 del 3 agosto 2021

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale BLIXIE (A.I.C. n. 043107), per le seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n. 043017021 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/Al;

A.I.C. n. 043017019 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/Al;

Tipo IB, C.I.5.z), per la modifica del regime di fornitura:

da RNRL - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare di volta in volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - neurologo, geriatra, psichiatra;

a RRL - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - neurologo, geriatra, psichiatra.

Codice pratica: C1B/2021/1043.

Titolare A.I.C.: Tecnigen S.r.l. (Codice SIS 3891).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate all'etichettatura, entro e non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente determina.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

La prescrizione da parte del medico dovrà avvenire con il regime di fornitura definito all'art. 1 dalla data di efficacia della presente determina.

Disposizioni finali: la presente determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A04855

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nuvaring»

Estratto determina IP n. 716 del 2 agosto 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NUVARING 0,120 MG/0,015 MG POR 24 HORAS, SISTEMA DE LIBERTAÇÃO VAGINAL dal Portogallo con numero di autorizzazione 5717756, intestato alla società Organon Portugal, Sociedade Unipessoal LDA. Praça Marqués De Pombal, nº 14 1250-162 - Lisboa Portugal e prodotto da N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 Ab Oss, Paesi Bassi, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in Via Lambretta, 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: NUVARING «0,120 mg/0,015 mg ogni ventiquattro ore dispositivo vaginale» 1 dispositivo in bustina AL/LDPE/PET + 1 applicatore.

Codice A.I.C. n. 049234014 (in base 10) 1GYJ2Y (in base 32).

Forma farmaceutica: dispositivo vaginale.

Principio attivo: 11,7 mg di etonogestrel e 2,7 mg di etinilestradiolo.

Eccipienti: copolimeri di etilene vinilacetato (28% e 9% vinilacetato) (un tipo di plastica che non si scioglie nel corpo) e magnesio stearato.

Officine di confezionamento secondario: Falorni S.r.l., Via provinciale lucchese, s.n.c. – Loc. Masotti – 51100 Serravalle Pistoiese (PT): ok

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NUVARING «0,120 mg/0,015 mg ogni ventiquattro ore dispositivo vaginale» 1 dispositivo in bustina AL/LDPE/PET + 1 applicatore.

Codice A.I.C. n. 049234014.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NUVARING «0,120 mg/0,015 mg ogni ventiquattro ore dispositivo vaginale» 1 dispositivo in bustina AL/LDPE/PET + 1 applicatore.

Codice A.I.C. n. 049234014.

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A04856

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobral»

Estratto determina IP n. 717 del 2 agosto 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBREX 3mg/g unguent oftalmic, 3,5 g dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T-5295/01, intestato alla società Novartis Hungaria KFT. 1114 Budapest, Bartok BELA UT 43-47 Ungheria e prodotto da Alcon - Couvreur, Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgium e da Alcon CUSI, S.A., Camil Fabra 58, 08320 El Masnou, Spain, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: TOBRAL «0,3 % unguento oftalmico» tubo da 3,5 g.

Codice A.I.C.: 042846129 (in base 10) 18VKXK(in base 32).
Forma farmaceutica: unguento oftalmico.
Composizione: 100 g contengono:
principio attivo: Tobramicina 0,3 g;
eccipienti: clorobutanolo, olio di vaselina, vaselina bianca.
Officine di confezionamento secondario:
Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);
S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;
De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR)

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TOBRAL «0,3 % unguento oftalmico» tubo da 3,5 g.
Codice A.I.C.: 042846129.
Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TOBRAL «0,3 % unguento oftalmico» tubo da 3,5 g.
Codice A.I.C.: 042846129.
RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A04857

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI

Nomina del conservatore del registro delle imprese.

Con deliberazione di giunta n. 51 del 29 giugno 2021 immediatamente esecvutiva, è stato nominato Conservatore del registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari, il dott. Angelo Raffaele Caforio, Segretario generale *pro tempore* dell'ente, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino alla data prevista dal medesimo provvedimento.

21A04927

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato relativo all'avviso di soppressione della Parrocchia di S. Giacomo Maggiore, con sede in Argenta, frazione Portorotta.

A parziale rettifica del sunto già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 13 luglio 2021, relativo alla soppressione della parrocchia di S. Giacomo Maggiore, si precisa che la sede dell'ente soppresso è in Argenta (FE), ma non nella frazione Portorotta, come erroneamente indicato nella precedente comunicazione.

21A04928

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-195) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

45-410100210816

€ 1,00